

CITTA' DI PINEROLO

SETTORE URBANISTICA

REGOLAMENTO EDILIZIO


Allegato 4

Norme per i Dehors - ND

Oggetto: - NORME e TAVOLE GRAFICHE

giugno 2005


Il Sindaco: Alberto Barbero
L'Assessore all'Urbanistica: Flavio Fantone



Ripartizione Urbanistica della Città di Pinerolo
Responsabile: Dott. Arch. Pietro De Vittorio

Arch. Ezio Bardini

Arch. Paolo Castelnovi



IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

ALLEGATO 4)

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEI DEHORS

(ND)

INDICE

| | |
|---|----|
| Articolo 1 - DEFINIZIONE DI DEHORS..... | 3 |
| Articolo 2 - FINALITÀ..... | 3 |
| Articolo 3 – PERMESSI E AUTORIZZAZIONI - MODALITÀ PER LE RICHIESTE..... | 3 |
| Articolo 4 – FOTOGRAFIE | 6 |
| Articolo 5 - CRITERI DI COLLOCAZIONE | 6 |
| Articolo 6 - CRITERI DI REALIZZAZIONE..... | 7 |
| Articolo 7 - TIPOLOGIE DELLE COPERTURE CONSENTITE..... | 9 |
| Articolo 8 – INSERIMENTO NEL TERRITORIO..... | 12 |
| Articolo 9 – SANZIONI | 12 |
| Articolo 10 – NORME TRANSITORIE..... | 13 |
| Articolo 11 – DEROGHE | 13 |
| Articolo 12 – TASSA DI OCCUPAZIONE AREE E CANONE RICOGNITORIO | 13 |

Articolo 1 - DEFINIZIONE DI DEHORS

1. Ai fini e per gli effetti delle presenti norme, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato fronteggiante spazi pubblici), oggetto di provvedimento autorizzativo unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
2. Il periodo di installazione è temporaneo o permanente.
3. Il dehors temporaneo è autorizzato per un massimo di 240 giorni nell'anno solare con eventuali interruzioni per periodi di durata minima 60 giorni. Il provvedimento autorizzativo, che ha validità annuale, si intende rinnovato in modo automatico fino a cinque anni consecutivi, salvo revoca motivata nel caso di inadempimento delle condizioni di cui all'atto d'impegno unilaterale del successivo art. 3 e nel caso di esigenze di interesse pubblico.
4. Il dehors permanente è autorizzato per un periodo non inferiore all'anno solare. Il provvedimento autorizzativo ha la validità di cinque anni consecutivi, salvo revoca motivata nel caso di inadempimento delle condizioni di cui all'atto d'impegno unilaterale del successivo art. 3 e nel caso di esigenze di interesse pubblico.
5. Può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico con sole panchine e relativi cestini negli spazi antistanti i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto per una superficie massima di mq. 12. Gli elementi di arredo devono essere conformi a quanti disposto dal successivo punto 6.3.a. La pulizia giornaliera dell'area è a carico del titolare dell'attività. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli seguenti in quanto compatibili con particolare riguardo ai criteri di collocazione di cui all'art. 5.

Articolo 2 - FINALITÀ

1. L'occupazione del suolo ed aree pubbliche (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato fronteggiante spazi pubblici) mediante dehors è disciplinata dal presente atto, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente della Città.
2. Il presente atto determina i criteri per l'inserimento ambientale dei nuovi dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.

Articolo 3 – PERMESSI E AUTORIZZAZIONI - MODALITÀ PER LE RICHIESTE

1. La realizzazione dei dehors con i soli elementi di arredo o strutture aperte, è soggetta a provvedimento autorizzativo unico privo del permesso di costruire, con contestuale autorizzazione all'occupazione di suolo nel caso di aree pubbliche. La domanda è composta dalla documentazione di cui al successivo comma 3.
2. La realizzazione dei dehors permanenti mediante strutture prefabbricate, chiuse o semichiuse, è soggetta a provvedimento autorizzativo unico accompagnato dal permesso di costruire, con contestuale autorizzazione all'occupazione di suolo nel caso di aree pubbliche. La domanda è composta dalla documentazione di cui al successivo comma 4.
3. La domanda per la realizzazione di dehors di cui al comma 1 deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) Domanda in bollo indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive contenente:
 - generalità del richiedente;

- numero del codice fiscale o della partita IVA del richiedente;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il nuovo dehors;
- dati della licenza di somministrazione relativa all'esercizio pubblico interessato;
- indicazione delle tipologie temporanea o permanente e del periodo di occupazione suolo pubblico.

b) Elaborato grafico in quattro copie contenente:

- estratto della mappa catastale;
- estratto di P.R.G.C. in scala 1:2000 o 1:5000;
- planimetria in scala 1:100 per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata (indicazione delle quote plano-altimetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e caditoie, degli elementi di arredo urbano, della disciplina di sosta, e delle fermate dei mezzi pubblici) con l'indicazione dell'area occupata dal nuovo dehors, mediante tratteggio o retino non coprente con le relative dimensioni, e la disposizione degli arredi (tavoli e sedute);

c) Documentazione fotografica a colori (formato minimo cm. 10x13) del luogo dove il dehors deve essere inserito (no polaroid, ammesse fotografie da negativo o da computer con stampa laser).

d) Documentazione a colori dell'arredo prescelto.

e) Nulla osta del proprietario (o dell'amministratore), qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o su area privata, e degli esercizi adiacenti se l'area occupata sconfinava nei tratti fronteggianti questi ultimi.

f) In caso di rinnovo, autocertificazione dei versamenti per le aree pubbliche di TOSAP e dei canoni ricognitori relativi al periodo della precedente autorizzazione.

g) Atto d'impegno unilaterale contenente le seguenti condizioni:

- g1, impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
- g2, impegno al pagamento della TOSAP annuale entro i termini di legge;
- g3, impegno al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, del canone ricognitorio nel caso di dehors permanenti;
- g4, obbligo, nel caso di dehors permanenti, di utilizzo continuativo per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico, sono escluse da tale obbligo le interruzioni preventivamente comunicate all'ufficio di Polizia Municipale non superiori a trenta giorni consecutivi;
- g5, impegno alla rimozione dell'occupazione entro 30 gg. dalla data di cessata attività;
- g6, impegno in ogni caso alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità nel caso di mancato rinnovo;
- g7, impegno alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;
- g8, impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario;
- g9, obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
- g10, impegno a non destinare il dehors e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli di cui all'art. 1 comma 1 del presente atto.

4. La domanda per la realizzazione di dehors di cui al comma 2 deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) Domanda in bollo indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive contenente:

- generalità del richiedente;
- numero del codice fiscale o della partita IVA del richiedente;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il nuovo dehors;
- dati della licenza di somministrazione relativa all'esercizio pubblico interessato;
- indicazione delle tipologie temporanea o permanente e del periodo di occupazione suolo pubblico.

b) Progetto municipale in cinque copie contenente:

- estratto della mappa catastale;
 - estratto di P.R.G.C. in scala 1:2000 o 1:5000;
 - planimetria in scala 1:100 per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata (indicazione delle quote plano-altimetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e caditoie, degli elementi di arredo urbano, della disciplina di sosta, e delle fermate dei mezzi pubblici) con l'indicazione dell'area occupata dal nuovo dehors mediante tratteggio o retino non coprente con le relative dimensioni;
 - pianta, sezione, prospetti in scala 1:50 e particolari in scala 1:10 idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte ed estesi all'edificio fronteggiante; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - la pianta deve riportare la disposizione degli arredi (tavoli e sedute), le eventuali delimitazioni e la proiezione dell'eventuale copertura;
 - la sezione deve riportare le altezze del manufatto ed il profilo della pavimentazione esistente;
 - i prospetti devono riportare il disegno di ogni lato del manufatto, le eventuali scritte pubblicitarie ed i riferimenti alla composizione di facciata dell'edificio adiacente;
 - i particolari devono illustrare gli elementi decorativi, i materiali, le finiture, colori e le essenze arbustive.
- c) Relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative del P.R.G.C. e delle presenti norme.
- d) Documentazione fotografica a colori (formato minimo cm. 10x13) del luogo dove il dehors deve essere inserito (no polaroid, ammesse fotografie da negativo o da computer con stampa laser).
- e) Campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni.
- f) Documentazione a colori dell'arredo prescelto.
- g) In caso di rinnovo, autocertificazione dei versamenti per le aree pubbliche di TOSAP e dei canoni ricognitori relativi al periodo della precedente autorizzazione.
- h) Nulla osta del proprietario (o dell'amministratore), qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o su area privata, e degli esercizi adiacenti se l'area occupata sconfina nei tratti fronteggianti questi ultimi.
- i) Asseverazione in merito alla idoneità statica della struttura del dehors.
- j) Atto d'impegno unilaterale contenente le seguenti condizioni:
- j1, impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato secondo le modalità previste nel permesso di costruzione approvato;
 - j2, impegno al pagamento della TOSAP annuale entro i termini di legge;
 - j3, impegno al pagamento entro il 31 gennaio di ogni anno, del canone ricognitorio nel caso di dehors permanenti
 - j4, obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico;
 - j5
 - j6, obbligo, nel caso di dehors permanenti, di utilizzo continuativo della struttura per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico, sono escluse da tale obbligo le interruzioni, preventivamente comunicate all'ufficio di Polizia Municipale, non superiori a trenta giorni consecutivi;
 - j7, cauzione a garanzia della manutenzione e/o della messa in pristino dell'area pubblica da prestarsi con fidejussione pari ad 25,00 €/mq o deposito cauzionale del medesimo importo da effettuarsi su apposito conto corrente e fatte salve le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada;
 - j8, impegno alla rimozione dei manufatti e dell'occupazione entro 30 gg. dalla data di cessata attività;
 - j9, impegno in ogni caso alla rimozione dei manufatti e dell'occupazione entro i termini di validità nel caso di mancato rinnovo;
 - j10, impegno alla rimozione dei manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;

j11, impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario:

j12, impegno a non destinare il dehors e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli di cui all'art. 1 comma 1 del presente atto.

5. L'Amministrazione Comunale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, può chiedere l'impegno all'interessato a realizzare interventi di migliorie del suolo pubblico di tipo definitivo e conseguentemente a restituire, al momento della rimozione del dehors, il suolo sistemato con dette migliorie.

6. Gli elaborati di cui alle lettere "b", "c", "i" del comma 4 del presente articolo devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione.

7. L'autorizzazione all'occupazione del suolo ed aree pubbliche (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato fronteggiante spazi pubblici) per il dehors temporaneo viene concessa per un periodo massimo di 240 giorni nell'anno solare.

8. In occasione di rinnovo della domanda di occupazione del suolo ed aree pubbliche, ove il dehors sia quello già autorizzato in modo conforme al presente atto e dotato di documentazione conforme al successivo art. 4 e di eventuale ultimazione dei lavori, il titolare dell'esercizio dichiara la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato; in tal caso non dovrà produrre la documentazione elencata nel comma 4, ad eccezione di quella indicata alle lettere "a" e "g".

9. Allo scadere del periodo autorizzato con il Provvedimento Autorizzativo Unico ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

Articolo 4 – FOTOGRAFIE

1. Entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors nel caso di cui al comma 1 dell'art. 3, deve essere consegnata allo Sportello Unico per le attività produttive la documentazione fotografica degli elementi installati - almeno 2 foto a colori formato 10x13 (da negativo o da computer con stampa laser) - in duplice copia. La stessa documentazione deve essere consegnata al Settore Urbanistica contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori nel caso di cui al comma 2 dell'art. 3.

Articolo 5 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo vanno osservati i seguenti criteri:

a. in prossimità di incrocio il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli (art. 20 del "Nuovo Codice della Strada");

b. non è consentito installare dehors sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata o a traffico limitato o che l'esercizio si trovi in prossimità di passaggi pedonali regolamentati secondo il codice della strada, previo parere dei settori Polizia Municipale e Lavori Pubblici;

c. non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone ZTL e nelle aree pedonali, purché non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati;

d. l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;

e. qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare di norma la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra;

f. non è consentito installare dehors nella sede stradale di Corso Torino;

- g. nell'installazione dei dehors deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali minimo di metri due e nel caso dei porticati si deve assicurare al movimento pedonale uno spazio pari almeno alla metà della sezione trasversale utile con un minimo di metri due; quando il marciapiede è inferiore a metri due deve essere lasciato uno spazio per il flusso pedonale pari alla larghezza del marciapiede stesso;
- h. qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione dei tavolini può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti, salvo il nulla osta dei titolari dei medesimi e nei limiti di superficie di cui ai punti 4/a e 4/b del successivo art. 6;
- i. Il dehors non è ammissibile in aree o a ridosso delle medesime destinate a chiosco;
- j. qualora il dehors sia posizionato nella sede stradale deve essere prevista adeguata segnalazione luminosa (art. 21 del "Nuovo Codice della Strada").
- k. Per incentivare i dehors delle tipologie gratuite, di cui alla lettera c dell'art. 42 bis del vigente Regolamento TOSAP, nel centro storico (area A2.1 del P.R.G.C. vigente ⁽¹⁾, limitatamente alle zone pedonali e zone a traffico limitato) si conferma la gratuità, ai fini TOSAP, per le occupazioni di suolo pubblico con dehors conformi alle presenti norme purché gli esercenti si impegnino almeno tre sere alla settimana all'apertura fino alle ore 24. Per tutte le altre zone, non comprese nell'area A 2.1 pedonale ed a traffico limitato, si applica la riduzione del 50% della TOSAP, per le occupazioni di suolo pubblico con dehors conformi alle presenti norme, purché gli esercenti si impegnino almeno tre sere alla settimana all'apertura fino alle ore 24."

Articolo 6 - CRITERI DI REALIZZAZIONE

6.1. Delimitazione dell'area del dehors:

- a) Nelle zone pedonali non sono ammesse delimitazioni, salvo quanto previsto al successivo punto 6.3 lett. d).
- b) Nei portici è consentita solamente la delimitazione perpendicolare al flusso pedonale tramite paletti in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e singoli cordoni a festone (ALLEGATO 3) e l'indicazione dell'area occupata con l'apposizione nei vertici di un adesivo circolare (Ø cm. 3) di colore rosso; nel caso che il portico si affacci direttamente sulla sede stradale, destinata al normale traffico veicolare, può essere consentita la delimitazione verso strada, a filo del lato esterno della pilastrata, realizzata con pannelli, grigliati in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e/o legno naturale, di altezza massima cm. 110 oppure con una barriera costituita da un esile telaio in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e vetro di sicurezza, trasparente ed incolore, di altezza massima cm. 180 (ALLEGATO 3).
- c) Nelle zone a traffico limitato può essere consentita la delimitazione realizzata con pannelli, grigliati in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e/o legno naturale, di altezza massima cm. 100 oppure con una barriera costituita da un esile telaio in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e vetro di sicurezza, trasparente ed incolore, (ALLEGATO 3) o delimitazioni verdi continue di altezza totale massima cm. 150 (ALLEGATO 2) realizzate con vasi ravvicinati in terracotta ovvero in materiali sintetici (similterracotta), ovvero in legno massello a doghe, ovvero in acciaio acidato o verniciato a polveri di colore grafite e siepe; qualora, nel caso di dehors permanenti, la delimitazione verde rimanga in sito per tutto l'anno la siepe deve essere realizzata, con essenze arbustive sempreverdi; la siepe deve essere tenuta a regola d'arte con forme, materiali e dimensioni descritti negli elaborati di progetto; non è consentita la delimitazione sul fronte del dehors prospiciente i percorsi pedonali.
- d) Nelle altre zone sono consentite delimitazioni verdi continue di altezza totale massima cm. 150 (ALLEGATO 2) realizzate con vasi ravvicinati in terracotta ovvero in materiali sintetici (similterracotta), ovvero in legno massello a doghe, ovvero in acciaio acidato o verniciato a polveri di colore grafite e siepe; qualora, nel caso di dehors permanenti, la delimitazione verde rimanga in

sito per tutto l'anno la siepe deve essere realizzata, con essenze arbustive sempreverdi; la siepe deve essere tenuta a regola d'arte con forme, materiali e dimensioni descritti negli elaborati di progetto allegati al permesso di costruire. Per motivi di igiene o come protezione dai venti può essere collocata posteriormente alla siepe una barriera, costituita da un esile telaio in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e vetro di sicurezza, trasparente ed incolore (ALLEGATO 2). Qualora, per il poco spazio disponibile, non fosse possibile delimitare il dehors con una siepe oppure in sostituzione della siepe durante il periodo invernale (1° novembre ed il 1° aprile), la delimitazione può essere realizzata con soli pannelli grigliati in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e/o legno naturale, di altezza massima cm. 100, (ALLEGATO 3) e/o con una barriera, costituita da un esile telaio in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e/o in legno naturale e vetro di sicurezza, trasparente ed incolore (ALLEGATO 3).

6.2. Pavimentazione dell'area del dehors:

- a) Il suolo deve essere lasciato in vista nei portici, e nelle aree pedonali, salvo che al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche. l'area debba essere pavimentata con una pedana, in tal caso sono ammesse le delimitazioni di cui al punto 6.3 lett. d). La pedana deve essere realizzata esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, con esclusione di altri materiali.
- b) Nelle zone a traffico limitato, pavimentate con materiale lapideo, il suolo deve essere lasciato in vista. In presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana realizzata esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, con esclusione di altri materiali. Non sono ammesse pedane con profondità inferiore a metri 1,50.
- c) Nelle altre zone, nelle porzioni di area autorizzate, sono ammesse le pedane purché risultino semplicemente appoggiate e, se localizzate in spazi alberati con pavimentazione permeabile, devono risultare sollevate (fatta salva l'eliminazione delle barriere architettoniche) e permettere il deflusso dell'acqua piovana nel terreno sottostante. Tutte le pedane devono essere realizzate in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, o con piastre in calcestruzzo pressovibrato (escluso l'utilizzo di elementi in conglomerato ligneo). La pedana non deve interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti. Non sono ammesse pedane con profondità inferiore a metri 1,50.
- d) In ogni caso le pedane devono essere dotate di adeguate strutture volte all'eliminazione di barriere architettoniche.

6.3. Elementi di arredo dell'area del dehors:

- a) Nei dehors, collocati all'interno delle piazze, dei portici e delle aree A-NF-NR e nelle aree fronteggianti edifici vincolati individuati nella Tavola "i-Beni Ambientali" del P.R.G.C. , gli elementi di arredo, che devono presentare omogeneità compositiva (tavoli, sedute), possono essere realizzati: in materiali plastici ad esclusione degli elementi in colore bianco o nelle imitazioni di legno o marmi; in acciaio con l'esclusione di verniciatura di colore bianco; in ghisa; in legno nei colori naturale o a tinte scure; in vimini o simili nei colori naturale o a tinte scure; in alluminio naturale; con sedute vestite con tessuti chiari.
- b) Per la realizzazione dell'illuminazione artificiale del dehors non sono ammessi corpi illuminanti del tipo a globo; nel caso di dehors autorizzati sotto portici dotati di illuminazione pubblica, non è consentita l'installazione di corpi illuminanti fissati sulle pareti e sui pilastri del portico stesso; l'illuminazione del dehors non deve creare abbagliamento alla circolazione veicolare e pedonale.
- c) Nei dehors, collocati sotto i portici, nelle aree A -NF - NR, all'interno delle piazze e nelle aree fronteggianti edifici vincolati individuati nella Tavola "i-Beni Ambientali" del P.R.G.C. non è

consentita l'installazione di strutture (tralicci, pali, tesate) non costituenti la copertura e/o con altezza, dal piano di calpestio del dehors, non superiore a m. 2,00.

- d) Nei dehors collocati nelle zone pedonali è consentita, l'installazione di vasi ornamentali, non continui, in terracotta o rivestiti in legno massello a doghe e di altezza totale massima m. 1,10 o paletti in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e singoli cordoni a festone non estesi a tutto il perimetro.

6.4 Superficie dell'area del dehors:

- a) I dehors temporanei-potranno occupare una superficie massima di mq 50 ovvero, qualora collocati nei parcheggi pubblici individuati con segnaletica orizzontale, dovranno avere dimensioni contenute all'interno degli spazi definiti da un massimo di 5 posti auto.
- b) I dehors permanenti potranno occupare una superficie massima di mq 50 ovvero, qualora collocati nei parcheggi pubblici individuati con segnaletica orizzontale, dovranno avere dimensioni contenute all'interno degli spazi definiti da un massimo di n. 4 posti auto.
- c) In caso di manifestazioni o eventi di particolare rilevanza o nelle ore serali con apposito provvedimento di carattere generale potrà essere consentito il prolungamento temporaneo, con soli elementi di arredo, del dehors autorizzato negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti, salvo il nulla osta dei titolari dei medesimi e sempre che sia salvaguardata la circolazione pedonale e veicolare, per una superficie massima complessiva di mq. 80.
- d) Nelle piazze pubbliche di ridotte dimensioni lo spazio occupato dai dehors, complessivamente considerati, non potrà in ogni caso essere maggiore di 1/3 della superficie complessiva della piazza, al netto dei percorsi veicolari di pertinenza.

6.5 Criteri generali:

- a) Su tutto il territorio comunale i dehors non possono disporre di allacciamenti esclusivi relativi a luce, gas e acqua da parte degli enti erogatori.
- b) Eventuali danni alle pavimentazioni ed alle essenze arboree esistenti saranno ripristinati a cura della Città e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.
- c) Nel caso di collocazione del dehors su confine fra zone diverse del P.R.G.C. vale la normativa più restrittiva.
- d) In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

Articolo 7 - TIPOLOGIE DELLE COPERTURE CONSENTITE

Le tipologie ammissibili nelle varie zone della Città sono definite dalla Tab. A e dall'ALLEGATO 1:

7.1 OMBRELLONI

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, inscrivibili in un quadrato delle dimensioni massime m. 3,50x3,50, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con palo centrale o laterale e telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda o altre tinte in sintonia con gli edifici circostanti.

Nelle aree pedonalizzate con materiale lapideo, nel caso sia prevista la tipologia con palo centrale, è possibile prevedere, per l'inserimento del palo nella pavimentazione stessa, innesto metallico che dovrà essere chiuso nel periodo di inutilizzo.

Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale, per i quali si deve lasciare libero uno spazio minimo di m. 2,00 o pari alla larghezza del marciapiede esistente se inferiore a m. 2,00.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio del dehors.

7.2 TENDE ALLA ROMANA

Costituita da un telo ricadente fissato alla parete tramite rullo di avvolgimento e sostenuto sul lato opposto da una barra fissata a montanti di appoggio al suolo, in acciaio verniciato a polveri di colore grafite. È necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La posizione del rullo avvolgitore deve essere prevista al di sopra delle aperture o delle arcate e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Il telo di copertura deve essere opaco, in tinta unita con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici fronteggianti; nelle aree A-NF-NR e sugli edifici vincolati individuati nella Tavola "i-Beni Ambientali" del P.R.G.C. sono consentiti solo teli opachi, in tinta unita di colore bianco o corda.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio del dehors e m. 2,30 se trasversale al passaggio pedonale.

7.3 TENDE A PANTALERA

Si presenta con due soluzioni:

7.3.1 con meccanismo a braccetti rotanti in acciaio verniciato a polveri di colore grafite;

7.3.2 con meccanismo a bracci estensibili.

Costituite, in ambedue le tipologie, da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. È necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere opachi, in tinta unita o rigato bicolore a bande larghe con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici fronteggianti.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio del dehors e m. 2,30 se trasversali al passaggio pedonale.

7.4 COPERTURA A DOPPIA FALDA

Si presenta con due soluzioni:

7.4.1 con montanti centrali in modo da costituire una sorta di doppia pantalera;

7.4.2 con montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei due lati minori.

La tipologia 7.4.1 non è consentita in sequenze di elementi modulari accostati sui lati maggiori e con linea di colmo perpendicolare alle facciate degli edifici e/o all'asse viario.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere opachi, in tinta unita o rigato bicolore a bande larghe con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici fronteggianti.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio del dehors e m. 2,30 se trasversali al passaggio pedonale.

7.5 COPERTURA A CAPANNO

Costituito da tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. È necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle

campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere opachi, in tinta unita o rigato bicolore a bande larghe con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici fronteggianti.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio del dehors e m. 2,30 se trasversali al passaggio pedonale.

7.6 COPERTURA A VELA

Costituito da telo acrilico o analogo, in tinta unita di colore bianco opaco, con montanti di appoggio al suolo in legno naturale o in acciaio verniciato a polveri di colore argento o grafite.

Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio del dehors e m. 2,30 se trasversale al passaggio pedonale.

Non sono ammesse le mantovane.

7.7 COPERTURA A DOPPIA CAPOTTINA

Si presenta con due soluzioni:

7.7.1 con montanti centrali e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;

7.7.2 con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata .

Non sono ammesse realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alle facciate degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati sui lati maggiori.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere opachi, in tinta unita o rigato bicolore a bande larghe con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici fronteggianti.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio del dehors e m. 2,30 se trasversali al passaggio pedonale.

7.8 COPERTURA A PERGOLA

Costituita da una struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite realizzata con montanti verticali mm. 40x40, centinature a "T" mm.40x40 e correnti Ø mm.14.

La struttura della copertura, lievemente centinata, può essere completata con telo opaco, in tinta unita di colore bianco, che non può abbassarsi al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio del dehors e m. 2,30 se trasversali al passaggio pedonale.

Non è consentita la realizzazione di teli verticali e/o mantovane sui lati.

7.9 COPERTURA A PADIGLIONE

Si presenta, di massima, con due soluzioni:

7.9.1 a piccoli moduli ripetuti di pianta quadrata e copertura a piramide, con struttura in acciaio zincato o verniciato a polveri di colore grafite, salvo che nelle aree A-NF-NR dove la struttura deve essere in acciaio verniciato a polveri di colore grafite, e/o in legno;

7.9.2 a pianta varia, con struttura in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e/o in legno a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco.

È consentita la chiusura parziale dei lati con teli verticali a tutta altezza e privi di finestrate ad esclusione degli accessi e dei lati fronteggianti i percorsi pedonali. I teli dovranno essere rimossi nel periodo di inutilizzo.

La struttura della copertura e le eventuali mantovane non possono scendere al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio del dehors e di m. 2,30 se trasversale al passaggio pedonale.

7.10 COPERTURA A GAZEBO

Soluzioni a gazebo con struttura in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e/o in legno con telo di copertura opaco, in tinta unita di colore bianco.

La struttura della copertura non può essere posta ad un'altezza inferiore a m. 2,10 dal piano di calpestio del dehors ed a m. 2,30 se trasversale al passaggio pedonale.

Non sono ammesse le mantovane.

Articolo 8 – INSERIMENTO NEL TERRITORIO

1. Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi con le tipologie indicate nel precedente art. 7 la Tabella A individua i seguenti ambiti di inserimento:

a) Principali piazze storiche;

San Donato

Cavour e Largo Lequio

Barbieri

Facta

Vittorio Veneto

Verdi

Marconi

Santa Croce

a.1) La delimitazione dei dehors nelle piazze storiche è ammessa solo nei casi in cui i dehors prospettano su percorsi veicolari o su aree a parcheggio.

a.2) Nelle aree individuate da Piazza Cavour e da Largo Lequio, lato centro storico area A 2.1 del P.R.G.C., in caso di progetto unitario per nuovi dehors esteso all'intera area, l'Amministrazione Civica potrà valutare la possibilità di consentire coperture del tipo a pergola (art. 7.8) oppure a padiglione in moduli (art. 7.9.1).

b) Percorsi porticati e gallerie

c) Aree A – NF – NR del P.R.G.

d) Edifici vincolati individuati nella Tavola "i-Beni Ambientali" del P.R.G.C.

e) Aree VN - VP – PP1- EM – E - Z del P.R.G.

f) Viali, giardini e parchi e Area F

g) Rimanenti porzioni del territorio comunale

Articolo 9 – SANZIONI

1. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehors non autorizzato o non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione, o non rimosso allo scadere della autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa così come previsto dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada e l'applicazione dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001, ferma restando l'applicazione della tariffa dei cui all'art. 21 comma 2 del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della relativa tassa TOSAP.

2. In ogni caso, qualora l'intervento fosse realizzato in modo difforme, o gli spazi fossero destinati ad usi diversi da quelli di cui all'art. 1 comma 1 del presente atto, fatte salve le sanzioni di legge, vige l'obbligo di rimessa in pristino dei manufatti secondo quanto assentito nei permessi di costruire.

3. La reiterata denuncia, oltre alla seconda, da parte dell'Autorità comunale per incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria del dehors e degli elementi accessori, di cui all'art. 3 comma 3 lettera g punto 9 e comma 4 lettera j punto 4, o la denuncia per mancanza di utilizzo continuativo, di cui all'art. 3 comma 4 lettera j punto 6, comporterà la revoca del Provvedimento Autorizzativo Unico ed atti di assenso e pareri allegati.

Articolo 10 – NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex-novo.

2. Nei casi di dehors esistenti, la richiesta di modifiche all'autorizzazione, e la modifica dell'occupazione del suolo pubblico da temporaneo a permanente, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni, e deve pertanto essere oggetto di apposita istanza. Se tuttavia il dehors esistente è già stato autorizzato conformemente alle presenti disposizioni in caso di rinnovo si applica l'art. 3 comma 8.

3. I dehors autorizzati in modo permanente senza termini temporali, dovranno in ogni caso essere adeguati al presente atto entro cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 11 – DEROGHE

1. Sono possibili deroghe alle norme contenute nelle presenti Norme solo in presenza di progetto unitario di iniziativa o di regia pubblica esteso ad un ambito urbano omogeneo (via, piazza, ecc.) teso a valorizzare gli elementi caratteristici.

Articolo 12 – TASSA DI OCCUPAZIONE AREE E CANONE RICOGNITORIO

1. La posa dei dehors su aree pubbliche o di uso pubblico è soggetta al pagamento della TOSAP. Non è soggetta al pagamento della TOSAP la posa di dehors nei casi di cui al precedente art. 5 lett. k, purché venga annualmente prodotta la documentazione attestante la conformità alle condizioni di cui al suddetto articolo, citando anche l'atto di verifica della conformità della tipologia adottata.

2. Per il dehors temporaneo, di cui al precedente art. 1 comma 3 delle presenti norme, viene applicata la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche temporanea per gli esercizi pubblici.

3. Per il dehors permanente, di cui al precedente art. 1 comma 4 delle presenti norme, viene applicata la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche permanente per ogni anno solare per gli esercizi pubblici.

4. Ai dehors permanenti di cui al precedente art. 1 comma 4 delle presenti norme, viene inoltre applicato per ogni anno solare un canone ricognitorio pari a 30 €/mq per la prima categoria del Regolamento TOSAP e 23 €/mq per la seconda categoria del Regolamento TOSAP. Tale canone dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento.

5. Per le strade e piazze inserite nella prima categoria del Regolamento TOSAP il canone ricognitorio è ridotto a 18 €/mq nel caso gli esercenti garantiscano l'apertura serale dell'esercizio fino alle ore 24 per almeno tre sere alla settimana precisandone i giorni.

6. Gli aggiornamenti degli importi di cui ai commi precedenti saranno disposti con deliberazione della Giunta Comunale.

TABELLA A

| AMBITI D'INSERIMENTO (art.8) | | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| TIPOLOGIE DELLE COPERTURE (art. 7) | | PRINCIPALI PIAZZE STORICHE | PERCORSI PORTICATI E GALLERIE | VIE PEDONALI NELLE AREE A | AREE A-NF-NR | EDIFICI VINCOLATI (2) | AREE E-EM-VN VP-Z PP1 | VIALI GIARDINI PARCHI AREE F | RIMANENTI PORZIONI TERRITORIO COMUNALE |
| | SOLUZIONI PRIVE DI COPERTURA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7.1 | OMBRELLONI | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7.2 | ROMANA | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7.3.1 | PANTALERA CON BRACCI ROTANTI | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 |
| 7.3.2 | PANTALERA CON BRACCI ESTENSIBILI | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 |
| 7.4.1 | DOPPIA FALDA CON MONTANTI CENTRALI | | | | | | | | 5 |
| 7.4.2 | DOPPIA FALDA CON MONTANTI PERIM. | | | | | | 5 | 5 | 5 |
| 7.5 | CAPANNO | | | | | | | | 5 |
| 7.6 | VELA | | | | | | 5 | 5 | 5 |
| 7.7.1 | DOPPIA CAPOTTINA MONTANTI CENTRALI | | | | | | | | 5 |
| 7.7.2 | DOPPIA CAPOTTINA MONTANTI PERIM. | | | | | | | | 5 |
| 7.8 | PERGOLA | 5 | | | 5* | | 5 | 5 | 5 |
| 7.9.1 | PADIGLIONE A MODULI | 5 | | | 5* | | 5 | 5 | 5 |
| 7.9.2 | PADIGLIONE A PIANTA VARIA | | | | | | 5 | 5 | 5 |
| 7.10 | GAZEBO | | | | | | 5 | 5 | 5 |

note:

5 PERMESSO


1) Edifici soggetti a tutela individuati nella Tavola "i - Beni Ambientali" del P.R.G.C.

* **Tale tipologia non è ammessa nell'area A 2.1**


ALLEGATO 1

TIPOLOGIE DI COPERTURE PER DEHORS


SCALA 1:200
04/05/2004




7.1
OMBRELLONI




7.2
ROMANA




7.3.1
PANTALERA
a braccetti rotanti




7.3.2
PANTALERA
a bracci estensibili




7.4.1
DOPPIA FALDA
struttura centrale



7.4.2
DOPPIA FALDA
montanti perimetrali



7.5
CAPANNO




7.6
VELA


ALLEGATO 1

TIPOLOGIE DI COPERTURE PER DEHORS


SCALA 1:200
04/05/2004




7.7.1
DOPPIA CAPOTTINA
struttura centrale




7.7.2
DOPPIA CAPOTTINA
montanti perimetrali




7.8
PERGOLA




7.9.1
PADIGLIONI
a moduli 2,50x2,50



7.9.2
PADIGLIONE
a pianta varia







7.9.2
PADIGLIONE
a pianta varia



7.10
GAZEBO


ALLEGATO 2 TIPOLOGIE DELIMITAZIONI VERDI PER DEHORS

SCALA 1:50
04/05/2004




ALLEGATO 3 TIPOLOGIE ALTRE DELIMITAZIONI PER DEHORS


SCALA 1:50
04/05/2004




TIPO A



TIPO B



TIPO C



DELIMITAZIONE PER PORTICATI

